



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Giudice delegato dott. Maria Cecilia Branca,

Vista la domanda depositata in data 14 febbraio 2024 da FIORETTI ALESSANDRA (C.F. FRTLSN64R60A809Y), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Giova premettere che, ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, a mente di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, CCII, essendo la debitrice residente in Bertinoro (FC), via Saffi n. 38.

La debitrice è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di persona fisica che svolge, fin dal maggio 2011, attività lavorativa presso l'Azienda U.S.L. di Cesena, con profilo di “Operatore Socio Sanitario”, con contratto a tempo indeterminato (doc. 11 ricorso).

Dalla debitoria della ricorrente non emergono debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, né risulta che la stessa abbia mai esercitato attività di impresa commerciale e sia

assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Lo stipendio mensile ammonta ad Euro 1.675,00 circa, lordo; sullo stesso grava mensilmente cessione del quinto da parte di Agos Ducato per Euro 245,00 e prestito INPS per Euro 124,37. La debitrice peraltro risulta risiedere con la figlia, Nicole De Rosa, economicamente a suo carico in quanto disoccupata ed invalida al 90%, poiché affetta da patologia oncologica (vedasi documentazione medica allegata al ricorso).

Non risulta inoltre che la ricorrente sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a Euro 96.000,00 circa (alla data di deposito della domanda); a fronte di ciò, il patrimonio della ricorrente è composto unicamente dal reddito di lavoro sopra indicato, dalla proprietà di autovettura Mini One, tg CJ737YT, del valore di Euro 400,00, somma che la ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione entro sei mesi dall'auspicata omologa e da contro corrente che alla data del 31.12.2023 aveva un saldo attivo di circa Euro 800,00.

È dunque evidente che la Fioretti non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione,
- dei beni che compongono il patrimonio,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- gli stipendi e le entrate della debitrice e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento.

Non risulta che la Fioretti abbia posto in essere atti dispositivi revocabili.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche

nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Anzi, il Gestore sul punto così riferisce *“La causa dell'indebitamento di Fioretti Alessandra, pertanto, è legato in primis dalla situazione debitoria lasciata dal marito dal quale ha divorziato venticinque anni fa, co-stretta a crescere la figlia da sola con enormi sacrifici economici. La situazione debitoria è stata considerevolmente aggravata nel 2021 a seguito della malattia oncologica della figlia e della necessità di richiedere una aspettativa non retribuita dal lavoro per più di un anno per poterla seguire nelle cure e nell'assistenza psicologica”*, (pag. 5).

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Micaela Raggi, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Come già accennato, il gestore ha ricostruito la storia personale della debitrice, dando evidenza delle cause personali e familiari della debitrice, che hanno condotto al cristallizzarsi di un'elevata situazione debitoria.

Le stesse vanno individuate, essenzialmente, nella separazione dal padre della figlia (quando la figlia era in tenera età) e nella successiva malattia della figlia.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

Sul punto la relazione così rileva *“A tale riguardo la sottoscritta OCC rimanda al prospetto di calcolo sottoscritto dalla Sig.ra Fioretti, nel quale, applicando i parametri del D.M. 202/2014, su un attivo realizzabile di euro 19.600,00 e un passivo accertato di euro 95.739,27, viene determinato un compenso pari ad euro 3.850,00 oltre cpa, iva e fondo spese previsto, per complessivi euro 5.347,30 lordi da suddividersi come segue:*

€ 3.080,00 oltre cpa e iva quale compenso del Gestore della Crisi per l'80%;

€ 770,00 oltre iva quale compenso dell'OCC Romagna per il restante 20%;

€ 500,00 quale fondo spese per spese amministrative”.

In merito al vaglio del merito creditizio:

Il Gestore ha dato atto dei seguenti finanziamenti, richiesti ed ottenuti dalla debitrice:

Creditore	Periodo di erogazione	Importo concesso	Durata	Rata
Agos Ducato spa	Dicembre 2021	€ 29.400,00	10 anni	€ 245,00 (cessione del quinto e TRF)
Agos Ducato spa	Maggio 2022	€ 14.712,62	7 anni	€ 172,83
INPS	Novembre 2022	€ 5.489,74	4 anni	€ 124,37 (trattenuta in busta)
Agos Ducato spa	Dicembre 2022	€ 50.405,20	10 anni	€ 417,76

Facendo corretta applicazione dei criteri indicati dal codice (pag. 12 segg. della relazione a cui si fa rinvio), al fine di valutare il merito creditizio comparato con le esigenze di sostentamento del soggetto finanziato, ha evidenziato che *“Ai fini di quanto indicato all'art.68 comma 3 CCII, si ritiene che:*

INPS abbia correttamente tenuto conto del merito creditizio della debitrice;

AGOS DUCATO SPA abbia tenuto conto del merito creditizio della debitrice ad esclusione dell'ultimo e più rilevante finanziamento concesso a dicembre 2022.

Pertanto, dai calcoli effettuati, risulta che il creditore Agos Ducato Spa nel momento in cui ha erogato a dicembre 2022 l'ultimo finanziamento di euro 50.405,20 alla debitrice, non ha

correttamente compiuto la verifica sulle condizioni del debitore, aggravandone la situazione di indebitamento”.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;

integrale pagamento dei crediti privilegiati;

soddisfacimento nella misura del 12,47% dei creditori chirografari;

Il tutto nell' arco temporale di quattro anni.

Il Gestore ha attestato che il piano di ristrutturazione proposto nella presente sede rappresenta senz'altro l'alternativa maggiormente conveniente per i creditori, vista l'esiguità del patrimonio della debitrice.

Allo stato deve dunque ritenersi rispettato quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.

Vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da FIORETTI ALESSANDRA (C.F. FRTLSN64R60A809Y);

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e il divieto di compiere atti straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 5 marzo 2024

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca